

CONVENZIONE

- sostitutiva della convenzione n. di racc. 27557 di data 17 febbraio 2000 - PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DELLE INIZIATIVE FORMATIVE AFFERENTI ALLA MEDICINA GENERALE.

Tra le Parti:

(1) **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. GIOVANNI MARTINI, (... omissis...), che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Innovazione e Formazione per la Salute, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Ente "**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI**", con sede in Trento, Via Valentina Zambra n. 16, codice fiscale n. 80013290228, rappresentato da:

- dott. FABIO BRANZ, (... omissis...), che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del predetto Ordine;

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Innovazione e Formazione per la Salute n. 13 di data 21 aprile 2004, modificata con determinazione n. 16 di data 4 maggio 2004, nonché al verbale del Consiglio direttivo dell'Ente "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI", con sede in Trento, n. 04/04 di data 24 marzo 2004, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici;

premesse che:

a) con Decreto Legislativo n. 277 di data 8 luglio 2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico" è stato modificato il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che disciplina al Titolo IV, la formazione specifica in medicina generale;

b) l'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 368/1999, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 277/2003, prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale si consegua al termine di un corso della durata di tre anni, anziché come precedentemente di due. Tale corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno per un totale di almeno 4.800 ore, con obbligo della frequenza alle attività teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e delle Province Autonome e degli enti competenti;

c) con Decreto del Ministero della Salute 11 settembre 2003 è stato emanato il Bando di concorso per

l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi della nuova normativa di cui Decreto Legislativo n. 277/2003;

d) il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito al termine del corso sopra citato, costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

e) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'Ente "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI", con sede in Trento:

e.1) concordano sull'importanza strategica della formazione specifica in medicina generale, per la qualità dell'assistenza sanitaria territoriale;

e.2) considerano fondamentale la collaborazione tra le Istituzioni pubbliche (Assessorato alle Politiche per la Salute e Azienda provinciale per i Servizi sanitari in primis), l'Ordine, le Associazioni mediche di categoria e le Società scientifiche, per garantire e mantenere la validità scientifica e l'efficacia didattica dei corsi di formazione di medicina generale;

e.3) ritengono utile incrementare l'aderenza della formazione allo stato delle più aggiornate conoscenze medico scientifiche e alle più avanzate metodiche di insegnamento, promuovendo allo scopo la qualità della formazione continua del personale medico attraverso l'organizzazione di iniziative formative afferenti alla medicina generale;

e.4) convengono sulla necessità di sostituire la preesistente convenzione n. di racc. 27557 di data 17 febbraio 2000 stipulata fra le medesime Parti contraenti, alla luce di quanto previsto dalla nuova disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 368/1999 come modificato dal Decreto Legislativo n. 277/2003;

tutto ciò premesso, si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

(Risoluzione della convenzione preesistente)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'Ente "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI", con sede in Trento, concordano di risolvere, alla data del 31.12.2003 (trentuno dicembre duemilatre), la preesistente convenzione n. di racc. 27557 di data 17 febbraio 2000 stipulata fra le medesime Parti contraenti.

ART. 2

(Oggetto)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Provincia" affida all'Ente "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI", con sede in Trento, di seguito denominato

anche "Ordine", che accetta, con decorrenza dal giorno 1.1.2004 (uno gennaio duemilaquattro), l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., nonché delle iniziative formative afferenti alla medicina generale di volta in volta concordate con il Servizio Innovazione e Formazione per la Salute della Provincia, di seguito denominato anche "Servizio di merito".

ART. 3

(Competenze della Provincia)

Restano in capo alla Provincia, le seguenti competenze:

- 1)** individuare, sentito l'Ordine e il Comitato di coordinamento, il fabbisogno formativo ed il contingente dei medici da formare;
- 2)** emanare, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute;
- 3)** gestire le procedure concorsuali per l'accesso dei medici alla formazione specifica in medicina generale;
- 4)** costituire la Commissione per l'esame di ammissione e per l'esame finale relativo al corso di formazione specifica in medicina generale, provvedendo altresì alla liquidazione di compensi e rimborsi spesa;
- 5)** prendere atto del programma del corso di formazione specifica in medicina generale elaborato dall'Ordine in conformità con la normativa nazionale prevista in materia;
- 6)** supportare la fase di divulgazione e pubblicizzazione delle iniziative formative afferenti alla medicina generale concordate con l'Ordine che ne cura i programmi e la gestione;
- 7)** provvedere, per favorire il tirocinio dei medici in formazione, all'accreditamento mediante specifici protocolli d'intesa, delle strutture sanitarie segnalate dall'Ordine, fatta esclusione per quanto concerne le strutture dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari;
- 8)** approvare il preventivo di spesa annuale presentato dall'Ordine per la gestione delle iniziative formative di cui alla presente convenzione;
- 9)** individuare annualmente le soglie di pagamento da riconoscere ai docenti, tutori e esperti nonché agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative (direttore del corso, coordinatore delle attività, collaboratori);
- 10)** corrispondere all'Ordine il finanziamento secondo le modalità definite dall'articolo 6 (sei);
- 11)** corrispondere le borse di studio ai medici frequentanti il corso, previa presentazione, da parte dell'Ordine, dei riepiloghi delle presenze alle attività formative;
- 12)** provvedere a stipulare nei confronti dei medici in formazione, le polizze assicurative per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle attività di formazione ovvero individuare le condizioni per la stipulazione diretta della polizza assicurativa da parte dei medici in formazione;
- 13)** provvedere, tramite i Servizi provinciali competenti, all'acquisto di beni durevoli ritenuti da entrambe le

Parti necessari per la formazione in questione, di volta in volta segnalati dall'Ordine;

14) mettere a disposizione in comodato i locali, le attrezzature didattiche ed informatiche per la realizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale e delle altre iniziative formative afferenti alla medicina generale concordate con il Servizio di merito;

15) verificare l'opportunità di disciplinare, in accordo con l'Ordine, l'utilizzo dei locali e delle attrezzature didattiche da parte di terzi per finalità formative.

ART. 4

(Competenze dell'Ordine)

L'Ordine, nell'ambito delle competenze istituzionali in materia di formazione professionale, si impegna a garantire, tramite la propria struttura didattica denominata "Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale" (di seguito indicata anche come "Scuola"), l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative comprese nel corso di formazione specifica in medicina generale e delle iniziative formative afferenti alla medicina generale, concordate di volta in volta con il Servizio di merito.

In particolare l'Ordine si impegna a:

1) nominare il Direttore della Scuola, con incarico quinquennale rinnovabile una sola volta, in base a criteri che tengano conto delle competenze e del curriculum del nominato; il Direttore risponde del suo operato all'Ordine;

2) assicurare le attività di segreteria organizzativa, didattica e per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature della Scuola;

3) gestire i locali in comodato della sede formativa, ubicata in Via Pranzelores n. 53 a Trento, privilegiando le attività formative del corso di formazione specifica in medicina generale e le iniziative afferenti alla medicina generale concordate con il Servizio di merito;

4) dare mandato al Direttore di elaborare un regolamento della Scuola che deve essere approvato dal Consiglio dell'Ordine entro il giorno 31.12.2004 (trentuno dicembre duemilaquattro);

5) assicurare il coordinamento organizzativo e didattico delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale;

6) attuare il programma formativo del corso di formazione specifica in medicina generale, organizzando e coordinando i tirocini e le docenze, individuando, presso le strutture ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate, i medici a cui affidare la responsabilità della formazione pratica di ogni singolo tirocinante;

7) assicurare che in ciascuna fase del corso di formazione specifica in medicina generale, siano rispettate le procedure relativamente alla frequenza dei tirocinanti previste dalla normativa nazionale di riferimento, anche ai fini dell'erogazione delle borse di studio ed al superamento dei singoli momenti formativi;

8) tenere la gestione degli orari e delle presenze, nonché le schede di valutazione dei medici in formazione ed assicurare che in ciascuna fase del corso di formazione specifica in medicina generale siano perseguiti gli

obiettivi formativi e rispettate le procedure previste dalla normativa, tenendo anche i fascicoli personali;

9) segnalare al Servizio di merito le strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che si intendono coinvolgere per favorire lo svolgimento delle attività di tirocinio dei medici in formazione, nonché le altre strutture anche extra provinciali per le quali il Servizio di merito richiede l'accreditamento;

10) provvedere all'organizzazione degli esami finali del corso di formazione specifica in medicina generale;

11) elaborare e realizzare il programma formativo delle iniziative formative afferenti alla medicina generale, concordate con il Servizio di merito;

12) programmare e gestire la formazione dei medici tutori e dei medici docenti del corso di formazione specifica in medicina generale, comunicando al Servizio di merito l'elenco dei loro nominativi per l'inserimento rispettivamente nell'albo provinciale dei medici tutori e dei medici docenti;

13) assicurare il pagamento dei compensi dovuti ai docenti, tutori ed esperti nonché agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative (direttore del corso e collaboratori), tenendo conto delle soglie di pagamento definite annualmente dalla Provincia;

14) provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria, editoriale e didattico (libri, Cdrom, abbonamenti riviste, software e simili), nonché alla messa in rete dei computers, compresi gli interventi necessari per l'attivazione della nuova aula informatica, presso la Scuola;

15) provvedere al pagamento delle spese di manutenzione della strumentazione didattica e della rete informativa, nonché di altri interventi necessari per la buona realizzazione delle attività formative;

16) intervenire per la quota dei pasti consumati dai medici tirocinanti nella misura determinata annualmente dal Piano delle attività di formazione del personale dei servizi sanitari;

17) segnalare al Servizio di merito le caratteristiche dei beni durevoli (attrezzatura didattica, arredi e simili) da acquistare tramite i Servizi provinciali competenti;

18) elaborare annualmente una relazione al Comitato di coordinamento sull'andamento delle iniziative formative realizzate.

ART. 5

(Comitato di coordinamento)

Il Comitato di coordinamento è costituito dall'Ordine nella seguente **composizione**:

- il Direttore della Scuola;
- un rappresentante della Provincia, nominato dall'Assessore competente per materia;
- un rappresentante dell'Ordine;
- un rappresentante nominato dall'Azienda provinciale per i Servizi sanitari;
- il segretario della Scuola che verbalizza le sedute.

Il Comitato di Coordinamento (che si riunisce almeno una volta all'anno) è preposto ai seguenti **compiti**:

- promuove la collaborazione tra i Soggetti istituzionali coinvolti nella formazione;
- programma (anche su segnalazione del Direttore della Scuola) eventuali collaborazioni con altre realtà anche universitarie;

- suggerisce eventuali fabbisogni formativi al Direttore della Scuola.

ART. 6

(Aspetti finanziari)

La Provincia provvede ad assegnare all'Ordine il finanziamento per la realizzazione delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale, sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente dall'Ordine stesso e comunque nel limite delle disponibilità previste nel Piano delle attività di formazione del personale dei servizi sanitari dell'anno formativo di riferimento.

Le modalità di pagamento all'Ordine sono di seguito specificate:

- una quota pari al 20% (venti per cento) del finanziamento annuo, verrà erogata dalla Provincia all'Ordine anticipatamente all'inizio di ogni anno solare, previa dichiarazione della Scuola di regolare svolgimento delle attività formative;
- la restante parte del finanziamento annuo verrà erogata dalla Provincia all'Ordine in rate mensili posticipate, previa dichiarazione della Scuola di regolare svolgimento delle attività formative;
- l'ultima rata del finanziamento annuo verrà erogata dalla Provincia all'Ordine previa anche presentazione di apposita rendicontazione generale riepilogativa.

Qualora la spesa rendicontata dall'Ordine sia inferiore rispetto a quanto preventivato, l'ultima rata del finanziamento annuo sarà ridotta dalla Provincia fino alla concorrenza dell'importo di fatto rendicontato.

Qualora la spesa rendicontata dall'Ordine sia inferiore rispetto a quanto già assegnato dalla Provincia, l'importo erogato in eccesso dovrà essere restituito dall'Ordine alla medesima Provincia con facoltà per la stessa di recuperare le somme mediante giro contabile da detrarre sul finanziamento dell'anno successivo.

Le altre iniziative formative afferenti alla medicina generale realizzate dall'Ordine in accordo con il Servizio di merito saranno finanziate di volta in volta sulla base di specifico preventivo presentato dall'Ordine e secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

ART. 7

(Durata)

La presente convenzione trova applicazione a decorrere dal giorno 1.1.2004 (uno gennaio duemilaquattro) ed ha validità fino al giorno 31.12.2004 (trentuno dicembre duemilaquattro), essendo riferita in prima applicazione al II anno formativo del 5° corso biennale di formazione specifica in medicina generale e al I anno formativo del 1° corso di formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto del Ministero della Salute 11 settembre 2003.

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al termine massimo del giorno 31.12.2013 (trentuno dicembre duemilatredici), salvo disdetta di una delle Parti da comunicare per iscritto alla controparte entro il giorno 31.10 (trentuno ottobre) di ogni anno solare.

ART. 8

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)

Le spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Agli effetti fiscali le Parti contraenti dichiarano che la presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) ed è altresì relativa a prestazioni esenti dall'I.V.A. in base all'articolo 14, punto 10), della L. 24 dicembre 1993, n. 537, tenuto conto che ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle iniziative formative afferenti alla medicina generale concordate con il Servizio Innovazione e Formazione per la Salute della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI",

Il Presidente

- dott. Fabio Branz -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Innovazione e Formazione per la Salute

Il Dirigente

- dott. Giovanni Martini -